

ARTICOLO 12 Art. 45-bis. Cod. Nav. - Affidamento ad altri Soggetti delle attività oggetto della concessione

1. La domanda di affidamento ad altri Soggetti delle attività oggetto della concessione, ex art. 45 bis Cod. Nav., dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del modello «D6» *“formato cartaceo”* compilato in tutte le sue parti, trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata con la documentazione indicata nell'[Allegato n. 6](#).
2. La domanda di affidamento dovrà essere corredata della documentazione di supporto che consenta all'Amministrazione di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta. Sarà implementato, su detta documentata istanza, l'iter istruttorio di rito con:
 - a) rinnovata valutazione da parte dell'Amministrazione sulla permanenza di un interesse pubblico in ordine alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività;
 - b) accertamenti di rito sul soggetto affidatario mediante verifica dei requisiti di affidabilità del Soggetto richiedente di cui all'[art. 35](#), punto 1 del presente Regolamento;
 - c) verifica che l'attività oggetto della richiesta di affidamento sia compresa in quella oggetto della concessione e che non comporti alcuna modifica della concessione in essere;
 - d) acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94.
3. Il Soggetto affidatario - che assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto dell'autorizzazione nel rispetto delle vigenti normative di settore - è obbligato in solido con il concessionario relativamente all'esercizio delle attività autorizzate.
4. L'Affidatario medesimo si obbliga, altresì, a munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio dell'attività, osservando le relative prescrizioni; in mancanza l'autorizzazione di cui al presente Articolo è *ipso jure* priva di efficacia.
5. L'Autorità concedente, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria e nel rispetto dei principi generali di cui all'[art. 11](#) del Regolamento, rilascerà al concessionario l'autorizzazione di che trattasi in conformità della quale il Soggetto affidatario potrà svolgere le attività oggetto della concessione ovvero attività secondarie come specificate nell'autorizzazione medesima.